

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Saracino



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 96 DEL 14/06/2010

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22.06.2010 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- ufficio legale

Dalla Residenza Municipale, li 21.06.2010

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - R.G. N. 109/2010 NOTIFICATO IN DATA 15/19.01.2010 (PROT. N. 1502) E RELATIVI MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 24/26.03.2010 (PROT. N. 8942). NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L'anno duemiladieci, il giorno quattordici, del mese di giugno, alle ore 13.55 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22.06.2010 al 07.07.2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- () dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 108 (proponente: Sindaco) predisposta in data 01/06/2010 dal Responsabile del Procedimento ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 04/06/2010 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 10/06/2010 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 108.

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 DEL 01/06/2010

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - R.G. N. 109/2010 NOTIFICATO IN DATA 15/19.01.2010 (PROT. N. 1502) E RELATIVI MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 24/26.03.2010 (PROT. N. 8942).
NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 15/19.01.2010 (prot. n. 1502) dai sigg.ri OMISSIS *"per l'annullamento, previa sospensiva, - della disposizione di ANAS S.p.a. n. 143110 del 12.10.2009 di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità delle opere relativa all'ampliamento della 3° corsia del tratto Rimini Nord-Cattolica, lotto 1b, Autostrada A14, - dei provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione Generali per le politiche di sviluppo del territorio n.21 del 28/1/2008 e n.166 del 18.2.2009 con cui è stato disposto il vincolo preordinato agli espropri; - del presupposto DM n. 405 del 16.5.2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali che ha espresso parere condizionato di compatibilità ambientale sull'opera de qua; - della delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 248/27.2.2006 che ha reso il parere condizionato sulla compatibilità ambientale, e delle deliberazioni della stessa G.R. n. 1976 del 10/12/2007 e n. 2112 del 9/12/2008 quanto all'interesse sulla localizzazione dell'opera; - dell'atto del Ministero beni e attività culturali 16.6.2006 che ha reso il parere sulla compatibilità ambientale; - del decreto n. 3040 in data 29.1.2010 del Dirigente della segreteria tecnica ed espropri della Soc. Autostrade per l'Italia spa con cui è stata disposta ex art.22 bis DPR 327/2001, con determinazione urgente in via provvisoria dell'indennità di espropriazione, l'occupazione d'urgenza dell'area di proprietà della ricorrente ut supra in Comune di Cattolica per la realizzazione delle opere indicate e per un periodo di anni cinque, limitatamente al mappale 91 del Foglio 6 (sup. cat. 7564; sup. occ. mq. 2064); - di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso*

compresi gli atti conclusivi delle Conferenze di Servizi del 16.6.2006 e del 19.9.2008 e gli atti di esse preparatori, al ricorrente non noti cui il ricorrente ha modo di ritenere, per la natura degli interessi coinvolti, che abbiano partecipato quanto meno la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Rimini e i Comuni coinvolti nel tratto Rimini-Cattolica e cioè: Comune di Rimini, Comune di Riccione, Comune di Coriano, Comune di Misano Adriatico, Comune di San Giovanni in Marignano e Comune di Cattolica; sono anche impugnate le delibere e/o determine dei detti Comuni che si sono espresse sulla compatibilità territoriale, ancorchè non conosciute ai ricorrenti né comunque richiamate dagli atti Anas e Soc. Autostrade notificati ai ricorrenti.”

Visti i motivi del ricorso suddetto: A) *MOTIVI AFFERENTI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE. A.1) Violazione di legge per violazione dell’art. 6 della legge 8.7.1986 n. 349, dell’art. 6 comma 2 del DPCM 10.8.1988 n. 377 e dell’art. 11 comma 10 della legge 24.11.2000 n. 340. A.2) Violazione dell’art. 20 della L.R. Emilia Romagna n. 9/18.05.1999. Violazione di legge per violazione dell’art. 7 e segg.ti L. 241/90. A.3) Violazione ulteriore dell’art. 20, comma 3, L.R. n. 9/1999. Eccesso di potere per difetto di motivazione. A.4) Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, economia procedimentale ed efficacia. A.5) Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento di potere. A.6.) Eccesso di potere per illogicità e incongruità. Sviamento di potere. B) MOTIVI AFFERENTI ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO. B.7) Incompetenza. B.8) Violazione di legge per violazione dell’art. 10 D.P.R. 327/2001, dell’art. 11 l.r. Emilia Romagna n. 37/2002 e dell’art. 3 D.P.R. 383/1994 in relazione agli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 15 legge 241/1990. B.9) Violazione di legge per violazione dell’art. 11, comma 2 e 3, della L.r. Emilia Romagna 19/12/2002 n. 37. B.10) Sviamento di potere – Eccesso di potere per contraddittorietà. C) MOTIVI AFFERENTI ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ’. C.11) Violazione di legge per violazione dell’art. 16, comma 12, D.P.R. 327/2001, dell’art.16, comma 6, l.r. Emilia Romagna n. 37/2002, e dell’art. 1 protocollo CEDU e dell’art. 17 Carta U.E. – Eccesso di potere per difetto di motivazione. D) MOTIVI AFFERENTI ALLA OCCUPAZIONE D’URGENZA. D.12) Violazione di legge per violazione dell’art. 22 bis D.P.R. 327/2001. In subordine: illegittimità costituzionale di tale norma in parte qua per violazione dell’art. 76, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 1 Protocollo CEDU e art. 17 Carta UE.”*

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dai ricorrenti: *"P.Q.M. Si chiede l’annullamento previa sospensiva degli atti e dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso. Vinte le spese.”;*

Visti i successivi motivi aggiunti notificati in data 24/26.03.2010 (prot. n. 8942) dai sigg.ri OMISSIS per l’annullamento, previa sospensiva, degli stessi atti impugnati in via principale: *“1) Violazione di legge per violazione dell’art. 6 Legge 8/7/1986 n. 349 e dell’art. 23 T.U. 5/4/2006 n. 152. 2) Violazione di legge per violazione dell’art. 21 bis legge 7/8/1990 n. 241; inefficacia dei vincoli, illegittimità e comunque inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità sotto il profilo dell’eccesso di potere per falso presupposto; violazione dell’art. 12 D.P.R. 327/2001; illegittimità dell’occupazione d’urgenza stante l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. 3) Violazione dell’art. 22 bis D.P.R. 327/2001, inefficacia della occupazione d’urgenza.”*

Vista la Nota dell’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 2451 del 28.01.2010;

Vista la Nota a firma del funzionario del Settore 2 (Urbanistica e Pianificazione) prot. P.G.N. n. 3457/2010 del 05.02.2010;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 13/10 del 01.06.2010 contenente la proposta di non costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;

Considerato che il ricorso ed i relativi motivi aggiunti, pur essendo formalmente proposti anche "*contro*" il Comune di Cattolica, per espressa considerazione dei ricorrenti sono stati notificati all'Amministrazione comunale "*in quanto occorrer possa*", non essendo stati dedotti motivi afferenti atti adottati da quest'ultima ed essendo i terreni di cui i ricorrenti sono proprietari posti nel territorio del Comune di Rimini;

Ritenuto, pertanto, non necessario, nè opportuno, resistere in giudizio nella causa in oggetto;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) - di non costituirsi in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 15/19.01.2010 (prot. n. 1502) e relativi motivi aggiunti notificati in data 24/26.03.2010 (prot. n. 8942).

2) – di individuare nell'avv.to Andrea Berti il Responsabile del procedimento della presente deliberazione;

3) – di trasmettere copia del presente atto all'ufficio Legale

.....